

26.5.2011

NUOVO STATUTO
AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.r.l.

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Ai sensi degli artt. 2462 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 13 della L. 248/2006 e successive modifiche e integrazioni è costituita la società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "AGENZIA FIORENTINA per l'ENERGIA S.r.l."

La società ha sede legale in Firenze all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dei soci nell'osservanza delle norme di legge.

ARTICOLO 2

NATURA E OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto la diffusione e la promozione, sul territorio provinciale, della cultura dell'energia e dello sviluppo sostenibile attraverso l'applicazione delle tecnologie per il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, anche in relazione alla tutela ambientale e del territorio. La Società ha finalità di interesse pubblico ed opera nel rispetto degli indirizzi generali e delle direttive adottate dalle amministrazioni socie con le modalità da esse stesse concordate; essa opera esclusivamente con gli enti pubblici partecipanti e non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati né in affidamento diretto, né con gara. Nell'ambito di tali finalità la società cura la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti pubblici Soci in funzione delle loro attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

La Società, nel rispetto degli indirizzi generali e delle direttive adottate dalle amministrazioni socie, favorisce lo sviluppo delle attività nel settore energetico attraverso iniziative finalizzate, tra l'altro:

-all'informazione e formazione nel campo del risparmio energetico e delle energie rinnovabili;

-alla promozione dell'uso razionale dell'energia e risparmio energetico;

-alla pianificazione integrata della produzione e dell'uso dell'energia;

-allo sviluppo ed all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

-al sostegno delle iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti, la diversificazione dei carburanti, la promozione di carburanti di origine rinnovabile e l'efficienza energetica nei trasporti;

-allo sviluppo di progetti in campo energetico con partners nazionali, europei ed extracomunitari;

-Al sostegno alle attività per l'efficienza del patrimonio edilizio e della sua certificazione energetica

-Alla Promozione di iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi;

-Alla Promozione e realizzazione di piani, di studi, analisi, consulenze e ricerche in campo energetico come supporto tecnico e scientifico e amministrativo alle decisioni delle autorità locali socie

La società cura e gestisce inoltre il controllo degli impianti termici negli edifici ai fini del contenimento energetico, dell'inquinamento atmosferico e della sicurezza ambientale ai sensi delle leggi vigenti in materia.

La società non può sottoscrivere azioni, quote sociali, interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi, costituite o da costituire.

La società potrà compiere tutte le operazioni ordinarie ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. Le operazioni che rivestono carattere eccezione o una particolare importanza strategica,

devono essere espressamente approvate in assemblea dalla maggioranza dei soci

La società potrà avvalersi del contributo e della collaborazione dei soci per la realizzazione del fine sociale.

ARTICOLO 3

PATRIMONIO CAPITALE SOCIALE E RISERVE

Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000 (cinquantamila Euro) ed è diviso in quote che possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiore a Euro 1 (un Euro).

La società potrà ricevere dai soci finanziamenti o versamenti a fondo perduto, in conformità alle disposizioni di legge.

I versamenti dei soci saranno non necessariamente proporzionali al capitale posseduto e potranno essere improduttivi di interessi.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

I conferimenti dei soci potranno essere effettuati anche non in denaro.

Il capitale sociale può essere aumentato per decisione dei soci, tenendo conto delle disposizioni di legge e delle specifiche modalità dettate dal presente statuto:

- a pagamento, mediante nuovi conferimenti sia in danaro che in natura;
- gratuitamente mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

Ai soci che hanno dissentito dalla decisione di aumento di capitale spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

ARTICOLO 4

SOCI E QUOTE SOCIALI

Possono assumere la qualità di soci esclusivamente le Province, i Comuni ed in generale tutti i soggetti pubblici dell'ambito regionale toscano.

In caso di aumento del capitale sociale è riservato ai soci il diritto di opzione.

In caso di alienazione di quote da parte di un socio è riservato agli altri soci il diritto di prelazione fatta eccezione per quanto previsto all'art. 22

Il corrispettivo dovuto per l'acquisto delle quote da parte del socio e dei soci che intendessero esercitare il diritto di prelazione dovrà essere determinato in base alla situazione patrimoniale ed economica della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il diritto di opzione e di prelazione dovrà essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera di aumento di capitale o, nel caso di alienazione di quote da parte di un socio, dal ricevimento della relativa comunicazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è tenuto ad inviare a tutti i soci con lettera raccomandata AR.

Nel caso di più concorrenti nell'esercizio del diritto di prelazione, le quote da trasferire saranno ripartite in proporzione alle quote di capitale sociale da ciascuno possedute.

Le quote (nonché tutti gli altri diritti su capitale e riserve) non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, né assoggettate a vincoli che importino il trasferimento del diritto di voto a terzi.

ARTICOLO 5

RECESSO

Ciascun socio può esercitare il diritto di recesso, con la richiesta di rimborso della propria partecipazione, nei termini e con le modalità previste dal presente statuto tenuto conto dell'art. 2473 c.c., oltre che nei casi contemplati dagli articoli 2469, 2481 bis, c.c. e art. 34, D.Lgs. 5/2003.

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, se non quelle disposte dalla norma di cui all'art. 2466 c.c., in riguardo alla mancata esecuzione dei conferimenti, ovvero siano scadute o divenute inefficaci l'eventuale polizza assicurativa o la garanzia

bancaria di cui all'art. 2464 c.c..

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dalla conoscenza della causa legittimante da parte del socio.

ARTICOLO 6 ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società: L'assemblea dei Soci, Il consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, l'Organo di Revisione Contabile ed il comitato di alta sorveglianza. Può essere previsto anche un Direttore.

ARTICOLO 7 DECISIONE DEI SOCI - ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono adottate con il metodo della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art 2479 bis c.c., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

L'Assemblea dei soci può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano in relazione alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese, almeno otto giorni, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In ogni caso la deliberazione si reputa regolarmente adottata e l'assemblea regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

L'Assemblea dovrà essere convocata obbligatoriamente quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 8 PARTECIPAZIONE E VOTO ALL'ASSEMBLEA

Ha diritto di partecipare all'Assemblea chi ha la rappresentanza legale del Soggetto socio, così come risulta dal registro imprese, o persona da questi delegata.

Ciascun socio ha diritto di richiere la convocazione dell'Assemblea e l'inserimento di punti nell'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro compreso nella sua quota.

ARTICOLO 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sui seguenti argomenti:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina dell'organo di amministrazione e dell'organo di revisione contabile;
- 3) la determinazione del compenso dell'organo di amministrazione e dell'organo di revisione contabile;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo con deliberazioni a norma dell'art. 2479 bis del C.C.;
- 5) la nomina direttore.

ARTICOLO 10 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da persona da questi delegata o, in difetto di delega, da persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, due scrutatori scelti fra i soci.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 11 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri compreso il Presidente, scelti anche tra non soci, nominati dall'Assemblea.

Tali soggetti devono godere di una riconosciuta moralità, onorabilità e affidabilità, una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta.

In ogni caso, i requisiti richiesti per le nomine sono quelli previsti dalla normativa vigente in tema di amministratori pubblici.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, o per il diverso periodo di tempo, stabilito in sede di nomina, fino a dimissioni o revoca anche immotivata.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente potrà essere riconosciuto un compenso determinato con apposita deliberazione dall'Assemblea dei soci nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente per le società pubbliche.

Per l'Amministratore Unico valgono le stesse disposizioni di cui sopra in tema di nomina, durata e compensi.

ARTICOLO 12 POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione, ferme restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Gli sono riconosciute tutte le facoltà e prerogative necessarie al raggiungimento dello scopo sociale e che non siano, dalla legge e dal presente Statuto, in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

Per espletare l'attività aziendale l'organo amministrativo potrà, nella sua autonomia gestionale, avvalersi di personale esterno assunto alle dipendenze della società, di professionisti, consulenti e collaboratori esterni nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione dei

soci.

A tale scopo la società, unitamente al Bilancio, presenta all'assemblea, per l'approvazione:

- una relazione sull'andamento della gestione
- un piano annuale di attività con l'indicazione del relativo fabbisogno di personale nonché dei necessari beni e servizi da acquisire all'esterno.

Fatti salvi i normali poteri del Presidente previsti dall'art. 12, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, con deleghe generiche o con deleghe per singoli atti ognuno dei suoi componenti nei limiti stabiliti dall'art. 2381 del codice civile e dalla vigente normativa.

ARTICOLO 13

PRESIDENTE

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio, e quindi il potere di firma.

Il Presidente svolge tutte le funzioni per l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, sovrintende all'attività del Direttore di cui propone la nomina all'Assemblea, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e svolge tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Quanto sopra si applica, ove compatibile, anche per l'amministratore unico.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, viene delegato o un consigliere o altro soggetto.

ARTICOLO 14

DECISIONI - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità sopra previste per le decisioni dei soci; in tal caso la decisione si intenderà adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, mediante avviso inviato per raccomandata, fax o posta elettronica a tutti i consiglieri e se nominati ai componenti del Collegio Sindacale almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza da un delegato del Presidente o, in caso di difetto di delega, presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Segretario, anche non socio.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Direttore.

ARTICOLO 15

VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione se costituito in riunione sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 16

DIRETTORE

L'Assemblea può nominare un Direttore scelto tra un membro del consiglio

di amministrazione o l'Amministratore unico, un dirigente degli enti soci o un dipendente di ruolo della medesima società. Il soggetto che ricoprirà tale incarico dovrà avere elevate competenze specifiche di natura tecnico amministrativa ed essere in possesso dei requisiti di moralità e onorabilità previsti per le assunzioni pubbliche. Il compenso sarà costituito da un'indennità di risultato che viene stabilita dall'assemblea contestualmente alla nomina tenuto conto degli obiettivi da raggiungere. Il Direttore, sulla base dello statuto, dei deliberati assembleari e degli indirizzi dell'organo di amministrazione, gestisce l'attività tecnica ed amministrativa della società, sovrintende al buon funzionamento della tecnostruttura di cui è capo, elabora, propone e realizza le soluzioni più idonee al perseguimento del fine sociale operando di concerto con l'organo di Amministrazione. E' tenuto a rendicontare la sua attività all'organo di amministrazione. Rimane in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea.

ARTICOLO 17

DIREZIONE E CONTROLLO SOCIALE

La società è soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto. E dai soci anche nei rispettivi contratti di servizio.

Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci:

- a) indicano alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali;
- b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;
- c) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;
- d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- e) esaminano preventivamente le decisioni più importanti della società;
- f) esaminano preventivamente le eventuali proposte di modifica dello statuto sociale deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, viene costituito il comitato di alta sorveglianza, composto da un dirigente o funzionario per ciascun Ente socio, esperto nelle materie oggetto delle attività della società, che affiancherà la società sia nella progettazione che nella realizzazione delle varie attività sociali, allo scopo di garantire l'ottimizzazione dei risultati e delle risorse impiegate nello svolgimento delle attività. A tale scopo tale comitato:

- fornirà indirizzi ed assistenza qualificata alla società medesima;
- segnalerà agli enti soci eventuali criticità rilevate nell'andamento della gestione societaria;
- accompagnerà con una propria relazione il Bilancio societario.

Alla società potrà essere richiesta da parte dei soci la redazione di specifici rapporti in relazioni a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali laddove le stesse siano potenzialmente in grado di avere ripercussioni sui complessivi equilibri economico - finanziari e patrimoniali sia sull'azienda medesima che sull'ente. Potranno altresì essere richieste copie di atti e documenti inerenti sia l'attività di gestione ordinaria, sia specifiche operazioni tecniche, gestionali, societarie. E' comunque fatto salvo il diritto di accesso (L.241/90) agli atti della società a tutti i soggetti che vi abbiano interesse, nonché agli amministratori degli enti soci.

La società precisa in ogni contratto di servizio gli standard di efficienza e qualità che la medesima si impegna a garantire nella gestione del servizio medesimo.

ARTICOLO 18

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

L'assemblea dei soci ha facoltà, se ritenuto opportuno, di nominare il

Collegio sindacale, determinandone competenze, poteri, durata e onorari. Il controllo contabile, in presenza dei requisiti di legge, può essere affidato anche ad un revisore contabile unico, al quale si applica comunque il presente articolo in tema di nomina, durata, compensi.

Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati ai sensi di legge ed ha anche l'incarico di revisore dei conti.

I membri del Collegio sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea, con apposita deliberazione, determina il compenso dell'organo di revisione contabile.

ARTICOLO 19 BILANCIO ED UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con il conto Perdite e Profitti corredandolo con una relazione esplicativa sull'andamento della gestione sociale.

Ove si verificano le condizioni di cui all'art. 2364 c.c., il bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dei soci entro il maggior termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti conseguiti nei primi tre esercizi sociali saranno destinati a riserva e reinvestiti nell'attività sociale o a copertura delle perdite di esercizio.

Gli utili netti conseguiti negli esercizi successivi saranno ripartiti in base alla volontà dell'Assemblea.

In ogni caso dovrà essere accantonato il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto i limiti di legge.

ARTICOLO 20 SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Nel caso di scioglimento della società l'Assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione nella piena osservanza delle vigenti leggi.

ARTICOLO 21 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia per legge compromittibile che possa sorgere tra la società ed i soci, anche in sede di liquidazione, tra la società e gli amministratori in carica e tra la società ed i liquidatori è deferita alle ordinarie sedi giudiziarie.

E' escluso l'arbitrato.

ARTICOLO 22 NORMA TRANSITORIA

Nel caso di sopravvenuta incompatibilità tra clausole del presente atto e la normativa vigente, lo stesso si intende automaticamente adeguato.

Al fine di consentire l'ampliamento della compagine sociale dell'Agenzia l'ingresso di altri enti territoriali della Regione Toscana nella compagine sociale avverrà, per quote non superiori al 2%, salvo casi particolari, attraverso la riduzione delle quote di partecipazione detenute dalla Provincia di Firenze che comunque non potrà scendere al di sotto del 60% di partecipazione, escludendo in tali casi il diritto di prelazione degli altri soci.

ARTICOLO 23 NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle vigenti leggi in materia.

